



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 115 – 18 MARZO 2021

Riunione del giorno 17 marzo 2021

**67.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA
TESSERATA:**

- ANNIBALINI ELEONORA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Varano Componente estensore

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

Annibalini Eleonora, "per aver partecipato, in Modena nei giorni 12 e 13 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV e così violando gli artt. 8, 10 e 16 Statuto FIPAV, 19 e 22 RAT, 1, 74 e 75 Reg. Giur., nonché le norme che regolano l'attività del Beach Volley come riportate nel manuale approvato con delibera federale del 20.12.2019"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento è stato incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta aveva preso parte, in Modena nei giorni 12 e 13 settembre 2020, alla manifestazione sportiva di Beach Volley, denominata "Torneo AIBV CUP", non organizzata né autorizzata dalla Federazione.

A seguito del deferimento, il Tribunale fissava l'udienza di comparizione per il giorno 22 marzo 2021, poi anticipata al 17 marzo 2021 a seguito di istanza inoltrata dal difensore dell'incolpata.



All'udienza, tenutasi in modalità di videoconferenza, interveniva l'Avv. Giulia Vigna per l'incolpata la quale dichiarava di aver raggiunto un accordo con la Procura per l'applicazione di una sanzione pari a due mesi di sospensione da ogni attività federale; per la Procura interveniva l'Avv. Giuseppe Militeri il quale confermava il raggiungimento dell'accordo nei termini di cui sopra.

Il Tribunale Federale, preso atto e verificato che non sussistono ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto, ritenendo dall'esame degli atti e della documentazione acquisita che sia corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione concordata, legge il seguente dispositivo fissando il termine di dieci giorni per il deposito della sentenza

PQM

Il Tribunale dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e pertanto applica alla tesserata Annibalini Eleonora la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due).

Roma, 17 marzo 2021

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affisso all'Albo 18 marzo 2021